

**REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE
L'UFFICIO LEGALE/AVVOCATURA
DELL'ARCA CAPITANATA**

A.R.C.A. Capitanata
Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

Approvato con delibera A.U. n. 137 del 25/08/2023



Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività dell'Ufficio Legale/Avvocatura dell'Agenzia, lo *status* degli avvocati in servizio presso la stessa (d'ora innanzi avvocati interni), nonché i presupposti ed i criteri per la liquidazione dei relativi compensi professionali, in ossequio a quanto statuito dall'art. 23 della l. n. 247/2012 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014.

Art. 2

Status giuridico degli avvocati interni

1. Gli avvocati interni assegnati all'Ufficio Legale/Avvocatura, già istruttori direttivi giuridici (cat. D), ora dipendenti rientranti nella area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, come da nuovo sistema di classificazione del personale definito nel vigente CCNL del comparto Enti Locali, siglato il 16 novembre 2022, rivestono il duplice *status* di dipendenti dell'Arca Capitanata e, al contempo di professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Foggia nell'Elenco speciale annesso al relativo Albo. Gli stessi sono, pertanto, soggetti sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, sia, in quanto avvocati, alla disciplina sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. n. 1578/1933, convertito nella L. n. 36/1934 s.m.i. ed alla L. n. 247/2012.

2. Lo *status* di avvocato interno si consegue previa assegnazione, disposta con provvedimento dell'Amministratore Unico, all'Ufficio Legale/Avvocatura, delibera e successiva deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che ne autorizza l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo e con la decorrenza ivi stabilita.

3. La cessazione dello *status* di avvocato interno è dichiarata con provvedimento dell'Amministratore Unico in ragione di una delle seguenti cause:

- a) trasferimento dell'avvocato ad altro ufficio, con provvedimento motivato, per esigenze di servizio;
- b) mobilità volontaria verso altro ente pubblico;
- c) collocamento in aspettativa, richiesto per i casi di assunzione presso altra pubblica amministrazione o soggetto privato, oppure per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova;
- d) cancellazione dall'Elenco Speciale disposta dal competente Consiglio dell'Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge;
- e) irrogazione di sanzione disciplinare connessa allo *status* di dipendente e/o di avvocato, ove la fattispecie contestata renda incompatibile il permanere del rapporto di fiducia con gli organi di vertice;
- f) tutte le altre ipotesi in cui la legge prevede l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici Uffici.

4. Nei casi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma precedente, sarà cura dell'Agenzia trasmettere il provvedimento di cessazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 3

Funzioni dell'Ufficio Avvocatura

1. L'Ufficio Avvocatura tutela gli interessi dell'Agenzia nei procedimenti di carattere stragiudiziale nelle attività giudiziali, fornendo, altresì, consulenza legale agli organi di vertice ed a tutte le altre unità operative/uffici dell'Amministrazione, anche ai fini della prevenzione e/o deflazione del contenzioso, redigendo, in caso di particolari e complesse questioni di natura legale, pareri motivati.
2. Gli avvocati interni provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Arca Capitanata attraverso la consulenza, l'assistenza, il patrocinio dell'Agenzia in sede giudiziale, e dinanzi ad eventuali collegi arbitrali. I medesimi avvocati provvedono, inoltre, ad assistere l'Agenzia nei procedimenti di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, n. 28 e ss.mm.ii., nonché nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche nella l. n. 162/2014.
3. La costituzione in giudizio degli avvocati interni per la difesa dell'Agenzia, nelle liti sia attive che passive, avviene a seguito di conferimento di apposito incarico legale con Delibera dell'Amministratore Unico e sottoscrizione di relativa procura speciale alle liti da parte del medesimo, in qualità di rappresentante legale dell'amministrazione.
4. Gli avvocati interni svolgono la propria attività professionale con autonomia funzionale e indipendenza gerarchica, oltre che di giudizio, intellettuale e tecnica. Essi rispondono direttamente all'Amministratore Unico, in qualità di rappresentante legale dell'Agenzia, dell'espletamento del mandato professionale.
Sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, indipendenza dell'azione professionale e di giudizio intellettuale, nonché di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Sono sottoposti, altresì, al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Art. 4

Responsabilità e Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

L'incarico di Responsabile dell'Ufficio Legale/Avvocatura è conferito dall'Amministratore Unico al Direttore oppure ad un Dirigente dell'Agenzia che sia in possesso dei titoli di legge e dell'abilitazione idonea all'iscrizione all'elenco speciale degli addetti agli uffici legali.

Il Responsabile provvede ad assegnare gli affari consultivi e contenziosi.

Tale assegnazione viene effettuata, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento ed equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo conto della specializzazione professionale, nonché dell'esperienza e della professionalità maturata dai singoli avvocati interni.

Art. 5

Compensi professionali

1. Il ministero esercitato dal Responsabile dell'Ufficio Legale/Avvocatura e dagli avvocati interni da diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, nell'ipotesi di provvedimenti sostanzialmente favorevoli all'ARCA Capitanata.

2. Per le controversie definite con provvedimento giudiziale favorevole all'Agenzia, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, agli avvocati interni spettano le spese processuali come liquidate dagli Organi di Giustizia ed effettivamente recuperate (c.d. compensi recuperati), nel rispetto del limite massimo, fissato dall'art. 9, comma 7, l. n. 114/2014, del "trattamento economico complessivo" di ciascun avvocato. L'eventuale parte rimanente di tali somme, ai sensi del suddetto comma 3, è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

3. Per le controversie definite favorevolmente o con compensazione integrale delle spese di giudizio, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole, l'Agenzia liquida i compensi professionali agli avvocati interni nel rispetto dei valori e dei parametri forensi fissati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, e aggiornate al d.m. 147/2022, ridotti nella percentuale massima in esso consentita, salve successive modifiche normative che si applicheranno automaticamente dalla loro entrata in vigore. La corresponsione di tali compensi è disposta dall'Arca Capitanata nei limiti del relativo stanziamento in bilancio, ex art. 9, comma 6, l. n. 114/2014, e comunque nel margine del "trattamento economico complessivo" di ciascun avvocato.

4. I compensi di cui al comma 2 del presente articolo sono liquidati agli avvocati interni a seguito del relativo pagamento da parte soccombente o del relativo recupero, a mezzo di apposita procedura esecutiva da attivarsi nei termini di legge, previo accertamento della solvibilità di parte soccombente. Qualora l'esito della procedura esecutiva sia infruttuoso, ovvero non venga attivata per accertata insolvenza del soccombente, i relativi compensi saranno liquidati dall'Arca Capitanata nei limiti e nelle modalità previste dal comma 3 del presente articolo.

5. Si considerano "favorevoli" all'ARCA Capitanata i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, le negoziazioni assistite, le conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione dell'Agenzia dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutte le definizioni, giudiziali o stragiudiziali, che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'amministrazione.

6. I compensi professionali, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, non sono incentivi costituenti una voce del trattamento economico accessorio di ciascun avvocato interno, ma sono finalizzati a remunerare l'attività professionale specifica dell'avvocato. La liquidazione di tali compensi è, pertanto, compatibile con la corresponsione, agli avvocati interni, degli incentivi previsti *ex lege* per l'aumento della produttività dei dipendenti pubblici.

Art. 6

Modalità di attribuzione e ripartizione dei compensi

I compensi professionali di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 5 vengono attribuiti agli avvocati interni che hanno assistito l'amministrazione nel singolo procedimento o patrocinato la singola causa in virtù di apposito incarico, conferito dall'Amministratore Unico, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento. Nei casi di mandato congiunto il compenso verrà ripartito in parti uguali tra gli avvocati, salvo adozione, per

i singoli procedimenti, di criteri differenti, che tengano conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli atti, giudiziali o stragiudiziali, effettivamente redatti, delle udienze effettivamente patrociniate, delle consulenze scritte o orali prestate, e, in generale, del lavoro effettivamente svolto.

Art. 7

Modalità di corresponsione dei compensi professionali

1. Gli avvocati interni, ai fini della liquidazione dei compensi professionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del presente regolamento, predispongono, in relazione a ciascun procedimento giudiziale o stragiudiziale, patrocinato su incarico dell'Agenzia, apposita notula indicante gli elementi identificativi del procedimento ed i singoli importi costituenti il relativo compenso, riportando, in allegato, il provvedimento di definizione della vertenza (sentenza, ordinanza, decreto, lodo arbitrale, verbale di conciliazione, accordo di negoziazione assistita, transazione, accordo bonario, etc.).

2. In armonia col disposto di cui all'art. 1, comma 208, L. 266/2005, le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

3. L'Agenzia provvederà al pagamento delle suindicate notule di compenso con periodicità semestrale, giusta adozione di determina di impegno di spesa del Responsabile dell'Ufficio Legale/Avvocatura, redatta all'esito della verifica del trattamento economico complessivo percepito da ciascun avvocato interno, ai fini del rispetto del limite massimo, fissato dall'art. 9, comma 7, l. n. 114/2014.

Art. 8

Oneri connessi all'iscrizione all'Albo degli Avvocati

1. Il pagamento della quota annuale di iscrizione del Responsabile dell'Ufficio Avvocatura e degli avvocati interni all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, essenziale allo svolgimento della relativa attività professionale a beneficio esclusivo dell'Arca Capitanata, è a carico dell'Agenzia.

2. In ragione del suindicato "vincolo di esclusività", sono a carico dell'Agenzia anche gli oneri connessi all'obbligo di copertura assicurativa ex artt. 12 e ss. della Legge Professionale Forense n. 247/2012.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.